

Statuto dell'Associazione Corpus della Pittura Fiorentina

I

Costituzione – Sede – Durata - Scopi

1. Costituzione e sede

È costituita l'Associazione culturale denominata Corpus della Pittura Fiorentina - onlus, con sede legale in Firenze, via Benedetto Fortini, n. 30 e sede operativa in Firenze, via Giusti, n. 44. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2. Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi; essi sono altresì tenuti al rispetto delle previsioni del presente statuto.

L'Associazione potrà partecipare in qualità di socio ad altre associazioni o enti aventi scopi culturali analoghi.

3. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

4. Scopi dell'Associazione

L'Associazione si propone di promuovere e condurre studi sulla pittura fiorentina, in particolare dei secoli XIII-XV, di curare la pubblicazione dei risultati raggiunti

nell'ambito delle proprie ricerche e proseguire la pubblicazione dei volumi della serie del Corpus of Florentine Painting.

Le ricerche condotte dai soci saranno accomunate dall'impegno di rigore scientifico, dal continuo aggiornamento sullo stato degli studi, dallo sviluppo di nuove metodologie di indagine, salvaguardando al tempo stesso l'impianto metodologico elaborato nel corso della pluridecennale esperienza delle pubblicazioni del Corpus of Florentine Painting.

L'Associazione si propone di promuovere la ricerca scientifica in ambito storico-artistico anche avvalendosi, per il perseguimento dei propri scopi statutari, della collaborazione di giovani studiosi attraverso la stipula di convenzioni con Università ed enti di ricerca italiani e stranieri, in vista dell'attivazione di stage e tirocini.

L'Associazione può emettere bandi per l'attivazione di borse di studio destinate a giovani studiosi meritevoli.

L'Associazione può promuovere iniziative di convegni e mostre e curare le relative pubblicazioni, come pure svolgere attività di consulenza allo scopo esclusivo di reperire fondi necessari per le proprie attività di ricerca e la pubblicazione di volumi scientifici nel proprio ambito di ricerca.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

5. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto ad eccezione di quelle direttamente connesse.

II

Soci

6. Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione studiosi italiani e stranieri che offrano gratuitamente il loro lavoro scientifico per la preparazione di nuovi volumi del Corpus of Florentine Painting, corrispondenti alle caratteristiche della collana.

Possono essere altresì soci Associazioni ed Enti aventi caratteristiche, attività e scopi analoghi a quelli dell'Associazione.

I soci si suddividono in tre distinte categorie:

- soci fondatori: individuati in coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- soci ordinari: individuati in coloro che fanno parte dell'Associazione ed operano tramite il loro contributo scientifico in favore di essa;
- soci sostenitori: individuati in coloro che contribuiscono finanziariamente o svolgono comunque attività in favore dell'Associazione, promuovendone l'opera.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

7. Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, dietro presentazione di almeno due persone, già facenti parte dell'Associazione.

La decisione in merito all'accettazione o al rigetto della domanda di ammissione è assunta con delibera del Consiglio direttivo, il quale decide a maggioranza. La delibera di rigetto della domanda di ammissione del Consiglio direttivo è impugnabile davanti al Consiglio dei probiviri.

Il socio è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione all'Associazione e, annualmente, alla corresponsione di un contributo.

8. Diritti e doveri dei soci

I soci partecipano alla vita dell'Associazione, hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e sono eleggibili a tutte le cariche sociali.

L'appartenenza all'Associazione impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni assunte dagli organi associativi, secondo le norme statutarie.

9. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- dimissioni, da comunicarsi per iscritto;
- esclusione, disposta con delibera del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità o per aver il socio contravvenuto alle norme del presente statuto. La delibera di esclusione assunta dal Consiglio direttivo è impugnabile davanti al Consiglio dei probiviri;
- ritardato pagamento del contributo annuale per più di una annualità;
- morte del socio.

III

Organi dell'Associazione

10. Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Comitato scientifico

- il Consiglio dei probiviri
- il Consiglio dei revisori

Assemblea

11. Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano e tutti i soci hanno diritto di parteciparvi e di esprimere il proprio voto, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.

12. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, per l'approvazione del bilancio preventivo inerente all'anno in corso e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria:

- su delibera del Consiglio direttivo;
- su richiesta, indirizzata al Presidente dell'Associazione, di almeno un terzo dei soci;
- su iniziativa del Presidente dell'Associazione;

13. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno due quinti dei soci.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in sua assenza, dal Presidente del Consiglio direttivo o ancora, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da persona scelta tra i presenti dalla persona che presiede l'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità, l'Assemblea è chiamata a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria sono demandate dal Presidente dell'Associazione ad un notaio, da lui scelto.

Le deliberazioni assunte in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

14. Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota di regola per alzata di mano.

Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; in tal caso, il Presidente sceglie due scrutatori fra i presenti.

15. Funzioni dell'Assemblea

All'Assemblea spettano le seguenti funzioni:

in sede ordinaria

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio direttivo, il Presidente dell'Associazione, i membri del Comitato scientifico, i membri del Consiglio dei probiviri, i membri del Consiglio dei revisori;
- fissare, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- discutere e deliberare sull'andamento dell'Associazione e sull'attività svolta e da svolgere nei settori di competenza, indicandone le linee generali di indirizzo;
- discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;

in sede straordinaria

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Consiglio direttivo

16. Funzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione e per l'attuazione delle sue finalità, secondo le direttive generali dell'Assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare su ogni atto patrimoniale e finanziario, anche eccedente l'ordinaria amministrazione;
- esprimere pareri su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente dell'Associazione;
- procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione dell'elenco dei soci, per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare sulle domanda di ammissione di nuovi soci. La decisione nel senso del rigetto della domanda potrà essere impugnata davanti al Consiglio dei probiviri entro 30 giorni;
- deliberare l'esclusione di uno o più soci, ove ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 8. La decisione potrà essere impugnata davanti al Consiglio dei probiviri entro 30 giorni;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività della stessa, designandone i rappresentanti, da scegliere tra i soci;

Il Consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio

medesimo, composte tanto da soci, quanto da persone estranee all'Associazione, anche su proposta del Comitato scientifico.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente del Consiglio o, se presente, del Presidente dell'Associazione.

17. Composizione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di tre e da un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea designa il Presidente del Consiglio direttivo tra i consiglieri eletti.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino alla prima Assemblea ordinaria, convocata per il rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – all'integrazione dei posti di consigliere rimasti vacanti, fino al limite statutario.

I membri del Consiglio direttivo non ricevono alcuna remunerazione in relazione alla loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

18. Riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce, sempre in un'unica convocazione, una volta al bimestre e comunque ogniqualvolta il Presidente del Consiglio direttivo lo ritenga

necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti, oppure su richiesta del Presidente dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate almeno cinque giorni prima, a mezzo lettera raccomandata o tramite posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri e sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, da un membro del Consiglio designato dai presenti.

La persona che presiede nomina un consigliere per la redazione del verbale di ciascuna riunione. Il verbale viene sottoscritto al termine della seduta dal Presidente e da colui che lo ha redatto.

In caso di urgenza il Consiglio direttivo può essere convocato due giorni prima della riunione, a mezzo posta elettronica o telegramma.

Il Presidente dell'Associazione deve essere informato della convocazione del Consiglio e può partecipare, ove lo ritenga opportuno, alle riunioni; in tal caso, le presiede.

Presidente

19. Funzioni del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne ha la rappresentanza legale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione tanto nei riguardi dei soci che nei riguardi dei terzi.

Il Presidente presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria, sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Presidente può altresì presiedere, ove lo ritenga, le riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico.

Il Presidente può delegare parte dei suoi compiti al Presidente del Consiglio direttivo o ad uno o più consiglieri, in via transitoria o permanente.

Il Presidente non riceve alcuna remunerazione in relazione alla sua carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio delle sue funzioni.

20. Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, le funzioni sono svolte dal presidente del Consiglio direttivo fino alla successiva Assemblea ordinaria.

Comitato scientifico

21. Funzioni del Comitato scientifico

Il Comitato scientifico svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio direttivo in tutte le attività dell'Associazione.

Il Comitato scientifico può proporre al Consiglio direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività proprie dell'Associazione.

22. Elezione del Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di 5 ed un massimo di 9 membri, eletti dall'Assemblea.

In caso di dimissioni, decesso o impedimento di uno o più membri, in numero minore della metà, il Comitato scientifico può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti, fino alla prima Assemblea ordinaria, dandone comunicazione al Presidente dell'Associazione ed al Consiglio direttivo entro 10 giorni.

Il Comitato scientifico nomina tra i suoi membri il presidente, che mantiene i necessari contatti con il Consiglio direttivo e con il Presidente dell'Associazione.

I membri del Comitato scientifico non ricevono alcuna remunerazione in relazione alla loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

23. Riunioni del Comitato scientifico

Il Comitato scientifico si riunisce, sempre in un'unica convocazione, almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta il proprio Presidente, il Presidente dell'Associazione, o il Presidente del Consiglio direttivo lo ritengano necessario, oppure quando lo richiedano almeno tre componenti.

Le riunioni del Comitato scientifico devono essere convocate almeno cinque giorni prima, a mezzo lettera raccomandata o tramite posta elettronica.

Le riunioni del Comitato scientifico sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri e sono presiedute dal Presidente del Comitato scientifico o, in sua assenza, da un membro del Comitato designato dai presenti.

La persona che presiede nomina un consigliere per la redazione del verbale di ciascuna riunione. Il verbale viene sottoscritto al termine della seduta dal Presidente e da colui che lo ha redatto.

In caso di urgenza il Comitato scientifico può essere convocato due giorni prima della riunione, a mezzo posta elettronica o telegramma.

Il Presidente dell'Associazione deve essere informato della convocazione del Comitato scientifico e può partecipare, ove lo ritenga opportuno, alle riunioni; in tal caso, le presiede.

Consiglio dei probiviri

24. Funzioni del Consiglio dei probiviri

Il Consiglio dei probiviri vigila sull'andamento dell'Associazione e sulla sua gestione avendo riguardo alle norme statutarie.

Al Consiglio dei probiviri è devoluta la soluzione di eventuali controversie che possano insorgere tra i soci o tra l'Associazione ed i soci oppure tra gli organi dell'Associazione. Il Consiglio dei probiviri decide in merito con delibere inappellabili.

Il Consiglio dei probiviri decide sulle impugnazioni proposte avverso le delibere del Consiglio direttivo in caso di rigetto della domanda di ammissione di un nuovo socio ed in caso di esclusione del socio.

I membri del Consiglio dei probiviri non ricevono alcuna remunerazione in relazione alla loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

25. Elezione del Consiglio dei probiviri

Il numero dei membri del Consiglio dei Probiviri può variare da un minimo di tre a un massimo di sette.

I probiviri sono eletti dall'Assemblea ordinaria, durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

In caso di dimissioni, decesso o altro impedimento di uno o più membri del Consiglio dei probiviri, ma in numero inferiore alla metà dei componenti, il Consiglio potrà nominare per cooptazione i membri mancanti fino alla prima Assemblea ordinaria, dandone comunicazione entro 10 giorni al Presidente dell'Associazione ed al Consiglio direttivo.

Il Consiglio dei probiviri nomina al proprio interno il Presidente, che avrà cura di mantenere i necessari contatti con il Consiglio direttivo e con il Presidente dell'Associazione.

26. Riunioni del Consiglio dei probiviri

Il Consiglio dei probiviri si riunisce almeno due volte l'anno, o comunque su convocazione del Presidente, oppure ancora quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due membri, o il Presidente dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio dei probiviri devono essere convocate almeno cinque giorni prima, a mezzo lettera raccomandata o tramite posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio dei probiviri sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un membro del Consiglio designato dai presenti.

La persona che presiede nomina un consigliere per la redazione del verbale di ciascuna riunione. Il verbale viene sottoscritto al termine della seduta dal Presidente e da colui che lo ha redatto.

In caso di urgenza il Consiglio dei probiviri può essere convocato due giorni prima della riunione, a mezzo posta elettronica o telegramma.

Consiglio dei revisori

27. Funzioni del Consiglio dei revisori

Al Consiglio dei revisori spetta il controllo sulla gestione economico-amministrativa dell'Associazione.

Il Consiglio dei revisori redige ed illustra all'Assemblea una relazione sui bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio direttivo.

28. Elezione del Consiglio dei revisori

I revisori, in un numero minimo di tre e massimo di cinque, sono eletti dall'Assemblea ordinaria e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere eletti anche tra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza in materia amministrativo-contabile.

Il Consiglio dei revisori elegge al proprio interno il Presidente, che avrà cura di mantenere i contatti con il Presidente dell'Associazione e con il Consiglio direttivo.

29. Riunioni del Consiglio dei revisori

Il Consiglio dei revisori si riunisce almeno due volte l'anno, o comunque su convocazione del Presidente, oppure, ancora, quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due membri, o il Presidente dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio dei revisori devono essere convocate almeno cinque giorni prima, a mezzo lettera raccomandata o tramite posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio dei revisori sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un membro del Consiglio designato dai presenti.

La persona che presiede nomina un consigliere per la redazione del verbale di ciascuna riunione. Il verbale viene sottoscritto al termine della seduta dal Presidente e da colui che lo ha redatto.

In caso di urgenza il Consiglio dei revisori può essere convocato due giorni prima della riunione, a mezzo posta elettronica o telegramma.

IV

Finanze e patrimonio

30. Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi da ciascun nuovo socio all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- dai contributi annuali ordinari, stabiliti per ciascun esercizio dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio direttivo. Tali contributi dovranno essere

corrisposti secondo le modalità e nei termini indicati dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio direttivo;

- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea ordinaria in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti a quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari dei soci e da quelli dei soci sostenitori;
- da contributi di pubbliche amministrazioni italiane e straniere, enti locali, istituti di credito ed enti in genere;
- da proventi di attività di consulenza nel settore di ricerca di propria competenza;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di soci o di terzi.

31. Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo annuale per tutto l'anno solare in corso. Egli non ha diritto, così come anche il socio escluso, alla ripetizione della quota associativa.

La quota associativa è intrasmissibile per atto *inter vivos* e non soggetta a rivalutazione in caso di trasferimento *mortis causa*.

32. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

33. Impiego di utili e avanzi di gestione

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

V

Norme finali e generali

34. Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione sono affidate al Consiglio direttivo.

35. Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei soci, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

36. Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno, predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria.

37. Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.ti: Miklós Boskovits - Ada Labriola - Angelo Tartuferi - Simona Pasquinucci - Daniela Parenti - Andrea de Marchi - Stella Sonia Chiodo - DR. VINCENZO GUNNELLA NOTAIO